SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 195-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LIMONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre 1963 (V. Stampato n. 410)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 ottobre 1963

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1963

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, concernente la instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955

Onorevoli Senatori. — Il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, di cui col presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si chiede la conversione in legge, è stato determinato dalla necessità di dare esecuzione integrale ai Regolamenti numero 20, n. 49 e n. 54/63 adottati dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea.

È noto che il Trattato istitutivo della Comunità economica europea indica all'articolo 3, tra i fini da raggiungere con la sua attuazione: « l'abolizione fra gli Stati membri di dazi doganali e delle restrizioni quantitative; l'istituzione di una tariffa doganale comune, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione », nonchè « l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura ».

Il medesimo Trattato indicava all'articolo 39, tra le finalità della politica agricola della Comunità « la stabilizzazione dei mercati, la garantita sicurezza degli approvvigionamenti e di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori » e all'articolo 40, fra i mezzi idonei a raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune segnalava « la creazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli ».

Non sfuggiva però la necessità che nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che essa implica — dato il carattere particolare dell'attività agricola, derivante dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità naturali e strutturali fra le diverse regioni agricole — « gli opportuni adattamenti fossero attuati gradatamente ».

E del resto il Trattato prevedeva che il periodo transitorio necessario per arrivare all'unificazione delle diverse strutture economiche degli Stati membri si estendesse, in tre tappe, nell'arco di dodici anni.

Nel quadro dunque degli accordi contenuti nel Trattato e in conformità degli obiettivi che esso si propone di conseguire, furono approvati dal Consiglio dei ministri della Comunità in data 4 aprile 1962 i Regolamenti n. 19, n. 21 e n. 22, attinenti rispettivamente al settore cerealicolo, a quello del-

le uova e a quello del pollame, nonchè il Regolamento n. 20, in cui erano dettate le norme per la graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato delle carni suine.

Come per gli altri settori, anche per quello delle carni suine, l'unificazione del mercato tra gli Stati membri veniva perseguita mediante l'abolizione dei dazi doganali, praticati dai singoli Paesi a protezione della propria produzione, e la sostituzione ad essi del sistema dei « prelievi ». Si tratta quindi — come è detto nei « considerando » premessi agli articoli del Regolamento in parola — « dell'adozione di una misura uniforme alla frontiera nel campo degli scambi intercomunitari, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali », tendente ad « assicurare adeguato sostegno ai mercati agricoli, per arrivare, alla fine, al mercato unico ».

I « prelievi » sono, in sostanza, dei diritti doganali mobili, anzichè fissi, applicati alla merce importata e determinati in relazione ai costi di produzione del settore interessato. Le aliquote di tali « prelievi » sono fissate dai competenti organi della C.E.E. e dal Ministero delle finanze del Paese interessato e riportate settimanalmente nella Gazzetta Ufficiale nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

L'importo del « prelievo » è, generalmente, pari alla differenza tra i prezzi praticati nello Stato membro importatore e rispettivamente nello Stato membro esportatore. Alla determinazione dell'ammontare del « prelievo » concorrono, salvo particolari maggiorazioni, due elementi: « il primo corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione per unità di prodotto della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e nello Stato membro importatore (in modo da impedire che sul mercato del Paese in cui i prezzi dei cereali da foraggio sono più elevati si producano perturbazioni dovute ad importazioni provenienti dal Paese in cui i prezzi sono più bassi); il secondo, inteso a proteggere l'attività di trasformazione, consentendole un adattamento progressivo».

Già con decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962. nu-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero 1433, venne applicato il sistema dei « prelievi » alle carni suine, limitatamente agli « animali vivi della specie domestica » e alle « carni della specie suina domestica fresche, refrigerate o congelate presentate in carcassa o mezzene ».

Con i succitati provvedimenti legislativi, adottati in conformità dei Regolamenti numero 20 e n. 49, venivano esclusi dal sistema dei « prelievi » tutti i rimanenti prodotti dell'industria suinicola, indicati nella tabella allegata al decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, a cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto stesso.

Si rende ora necessario, in conformità del precitato Regolamento n. 54/63, estendere con apposite norme legislative anche a questi prodotti l'abolizione dei dazi doganali e l'applicazione ad essi del sistema dei « prelievi ».

È ciò appunto che il Governo italiano ha fatto col decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, di cui si chiede col presente disegno di legge la conversione in legge.

Non va trascurato, ai fini di una sollecita approvazione, il fatto che dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea è stata fissata, per l'inizio dell'applicazione dei « prelievi » comunitari ai prodotti di cui alla citata tabella, la data del 2 settembre 1963.

Il relatore, nell'invitare gli onorevoli senatori ad approvare il provvedimento proposto dal Governo, ritiene suo dovere informare l'Assemblea che in merito all'adozione di provvedimenti legislativi intesi a dare esecuzione nel territorio nazionale ai deliberati degli organi della Comunità economica europea sono sorte perplessità e sono stati posti dei quesiti attinenti sia alla sostanza in sè dei deliberati del Consiglio dei ministri della C.E.E., sia alla loro congruenza con le norme del Trattato istitutivo della Comunità, sia alla procedura da seguire per il loro inserimento nella legislazione dello Stato.

In particolare sono stati posti i seguenti quesiti: se possano gli organi deliberanti della C.E.E., in forza del Trattato, emanare norme vincolanti per se medesime gli Stati membri; se l'esecutività delle deliberazioni nei singoli territori degli Stati membri sia automatica o non debba invece essere deliberata con appositi provvedimenti legislativi da parte dei singoli Stati membri; se, dato che tali provvedimenti emanati dalle autorità comunitarie incidono, talvolta profondamente, sul tessuto dell'economia del Paese modificandone gli indirizzi, non sia il caso che su di essi si esprima preventivamente la volontà del Parlamento nazionale; infine se non sia il caso di ricorrere, per dare esecutività ai deliberati della Comunità, alla normale procedura legislativa, anzichè a quella del decreto-legge.

È stata inoltre prospettata l'opportunità di un dibattito ampio in Assemblea sullo stato dei rapporti fra gli Stati membri in materia di importazioni ed esportazioni dentro l'area della Comunità e fuori di essa, date talune frizioni manifestatesi in più occasioni fra gli Stati membri, in conseguenza di tentativi protezionistici operati da qualcuno di essi, forse non perfettamente intonati con la lettera e lo spirito del Trattato.

Il relatore, pur riconoscendo la validità e la pertinenza di tali problemi, ritiene che esuli dal suo limitato compito, che è quello di riferire all'Assemblea sulla proposta di conversione in legge di un decreto-legge, dare ad essi una esauriente documentata risposta. Li ha tuttavia posti, d'avviso com'è che alcuni di essi vadano chiariti e risolti sul piano della convenienza politica e della certezza giuridica.

Comunque, impregiudicate rimanendo le ragioni che sono al fondo dei dianzi accennati problemi, il relatore ritiene che, sulla scorta dei precedenti legislativi, e per quanto detto più su nel merito della conformità del provvedimento agli obiettivi e alle norme del Trattato di Roma, la proposta di conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, meriti di essere approvata.

Limoni, relatore

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, concernente la instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.